



**REGOLAMENTO PER LA
DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE E
PATRIMONIALI**



REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

PARTE I.....	3
DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI IN RISCOSSIONE COATTIVA.....	3
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	3
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....	4
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata.....	5
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....	6
Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani inclusi in procedure di sovraindebitamento o strumenti di regolazione della crisi d’impresa.....	6
Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso.....	6
Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente.....	7
Articolo 9 – Entrata in vigore.....	8
PARTE II.....	9
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI.....	9
Articolo 10 - Oggetto del Regolamento.....	9
Articolo 11 – Oggetto della definizione agevolata.....	9
Articolo 12 – Termini e modalità di presentazione della domanda.....	9
Articolo 13 – Importi dovuti.....	10
Articolo 14 – Perfezionamento della definizione.....	11
Articolo 15 – Diniego della definizione.....	12
Articolo 16 – Sospensione del processo.....	12
Articolo 17 – Entrata in vigore.....	13
PARTE III.....	14
CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI.....	14



Articolo 18 - Oggetto del Regolamento.....	14
Articolo 19 – Oggetto della definizione agevolata.....	14
Articolo 20 – Conciliazione agevolata.....	14
Articolo 21 – Coordinamento con i termini processuali.....	16
Articolo 22 – Entrata in vigore.....	16
PARTE IV.....	17
REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI.....	17
Articolo 23 - Oggetto del Regolamento.....	17
Articolo 24 – Oggetto della definizione agevolata.....	17
Articolo 25 – Perfezionamento della regolarizzazione.....	17
Articolo 26 – Entrata in vigore.....	19
PARTE V.....	20
REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI.....	20
Articolo 27 - Oggetto del Regolamento.....	20
Articolo 28 – Oggetto della definizione agevolata.....	20
Articolo 29 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....	21
Articolo 30 – Effetti della definizione agevolata.....	22
Articolo 31 – Entrata in vigore.....	23



PARTE I

DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento¹

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali non riscosse a seguito di notifica di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di atti di accertamento comunque denominati, ivi compresi gli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, **limita** la definizione agevolata alle seguenti entrate: **ICI, IMU, TASI, TARI, TARES, TARSU e CUP (Canone Unico Patrimoniale)**. Restano escluse le ulteriori entrate, sia tributarie che patrimoniali, nonché i carichi affidati o trasmessi ad **Agenzia delle Entrate-Riscossione**.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti notificati² dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2023 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti. Non sono dovute le sanzioni e gli interessi comunque denominati. Restano esclusi dalla definizione agevolata i crediti trasmessi ad Agenzia delle Entrate Riscossione o altri concessionari ai fini della riscossione.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una delle seguenti fattispecie:

¹ La definizione si riferisce ai crediti **da accertamenti definitivi, anche se non ancora avviati alla riscossione coattiva**.

² Per atti notificati si intendono gli atti per i quali la notifica si considera perfezionata, per il notificante, alla data di consegna dell'atto all'operatore postale o all'ufficiale notificatore; per il destinatario alla data di ricezione, secondo la disciplina vigente. Pertanto se ad esempio un atto viene consegnato all'operatore postale il 27 dicembre 2023 e il debitore riceve materialmente l'atto il 02 gennaio 2024 la data da prendere in considerazione ai fini della notifica è il 27 dicembre 2023.



- a) un'ingiunzione di pagamento notificata entro il 31 dicembre 2023;
- b) un atto/avviso di accertamento notificato entro il 31 dicembre 2023, anche in forma di accertamento esecutivo ove applicabile.

3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o in un atto/avviso di accertamento (anche esecutivo).

4. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti.

5. Il Comune, su istanza del debitore da presentarsi entro il 31 maggio 2026, comunica entro il 30 giugno 2026, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata. Qualora il Comune, in autonomia, invii al debitore l'ammontare delle pendenze non è necessaria l'istanza del debitore. La comunicazione ha valore meramente informativo e non costituisce provvedimento di accoglimento.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune la sua volontà di avvalersene, presentando, entro il 31 luglio 2026, apposita dichiarazione, con le modalità e utilizzando la modulistica che lo stesso Comune metterà a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indicherà la volontà di aderire alla definizione ed il numero delle rate qualora intenda dilazionare il pagamento.

2. Il Comune entro il 30 settembre 2026 notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 il provvedimento con il quale comunica l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento in unica soluzione: entro il 31 ottobre 2026;
- b) in alternativa il versamento dilazionato in un numero massimo di ventiquattro rate, la prima delle quali di importo pari al 30 per cento della somma complessivamente dovuta ai fini della definizione, con scadenza al 31 ottobre 2026 e le restanti ventitre rate, di pari ammontare, con scadenza all'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 30 novembre 2026.



3. Qualora l'importo da versare sia complessivamente superiore a **Euro 20.000,00 (Euro ventimila/00)** è consentita la rateizzazione in un numero massimo di **trentasei rate**, la prima delle quali di importo pari al 30 per cento della somma complessivamente dovuta ai fini della definizione, con scadenza al 31 ottobre 2026 e le restanti trentacinque rate, di pari ammontare, con scadenza all'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 30 novembre 2026. Mentre se l'importo da versare è complessivamente superiore a **Euro 50.000,00 (Euro cinquantamila/00)** è consentita la rateizzazione in un numero massimo di **quarantotto rate**, la prima delle quali di importo pari al 30 per cento della somma complessivamente dovuta ai fini della definizione, con scadenza al 31 ottobre 2026 e le restanti quarantasette rate, di pari ammontare, con scadenza all'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 30 novembre 2026.

4. Ai fini della adesione alle agevolazioni di cui al presente regolamento non è ammessa la compensazione con crediti di qualsiasi tipologia del debitore.

5. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi nella misura vigente del tasso legale maggiorato di **2 punti**.

6. In caso di pagamento rateale la rata minima da versare non potrà essere inferiore a Euro 100,00. Nei casi previsti al comma 3 del presente articolo, la rata minima da versare non potrà essere inferiore a **Euro 600,00** per le rateizzazioni di importo pari o superiore a Euro 20.000,00 e passa ad **Euro 1.000,00** per rateizzazioni di importo pari o superiore ad Euro 50.000,00.

7. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego motivato alla definizione agevolata, totale o parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente concessa ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti (restano dovute le sanzioni e gli interessi nelle misure originariamente dovute secondo gli atti oggetto di definizione), i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di



acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto con ripresa delle azioni di recupero/coattivo.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli atti/avvisi di accertamento di cui all'articolo 2, anche in forma di accertamento esecutivo ove applicabile. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. Pertanto sarà dovuta solo la sorte capitale residua non ancora pagata.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani inclusi in procedure di sovraindebitamento o strumenti di regolazione della crisi d'impresa

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le



procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo. Le procedure cautelari ed esecutive saranno avviate o riattivate nel caso in cui il debitore non sia in regola con il pagamento dell'unica rata o delle singole rate accordate o in caso di mancato perfezionamento/decadenza di cui all'art.4.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in dettaglio le procedure pendenti aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno ad abbandonare i relativi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, costituisce proposta di regolazione delle spese di lite in compensazione, ai sensi della normativa processuale vigente. La mancata indicazione delle procedure pendenti comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore nei termini di cui al comma 1, ovvero la mancata accettazione della rinuncia nelle forme previste dalla normativa processuale, determina l'inefficacia della definizione agevolata limitatamente ai debiti oggetto del contenzioso; i versamenti effettuati restano acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.



Articolo 9 – Entrata in vigore³

Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione e acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune.

³ Comma 108 - I regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, **acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore** e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione



PARTE II

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

Articolo 10 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026.

Articolo 11 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 1° gennaio 2026. Per Comune impositore si intende il Comune di Andria, per quanto attiene ICI, IMU, TARES, TARI, TASI, CUP.

2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune impositore, così come definito dal precedente comma.

3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.

Articolo 12 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 30 giugno 2026. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet, nel termine di 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere presentata con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mano all'ufficio protocollo dell'Ente.

2. Il debitore deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.



Articolo 13 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può chiedere la definizione della controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate entro la data del 1° gennaio 2026. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento del solo tributo, qualsiasi sia l'esito⁴ delle eventuali sentenze di primo o secondo grado non passate in giudicato alla data di cui all'articolo 3, comma 1⁵.

2. Per le controversie che riguardano esclusivamente le sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, ai fini della definizione non è dovuto alcun importo qualora il debito relativo al tributo a cui si riferiscono sia stato definito, anche con modalità diverse dalla definizione disciplinata dal presente regolamento. La lite si estingue con la sola presentazione della domanda di definizione.

3. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate ai tributi, sono dovuti i seguenti importi:

- il 15% del valore della controversia se il Comune impositore è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro il 1° gennaio 2026;
- il 40% del valore della controversia negli altri casi⁶;
- in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune impositore, ed il 40% per la restante parte.

4. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

5. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, saranno liquidati secondo quanto previsto nel successivo articolo 5.

⁴ Quindi, indipendentemente che l'ente sia risultato soccombente o parzialmente soccombente, in quanto l'art. 1, comma 102, legge n. 199 del 2025 esclude la possibilità di ridurre il tributo.

⁵ Pertanto, nel caso di pendenza del giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, risulta sempre dovuto il solo tributo.

⁶ Quindi, nei casi in cui al 1° gennaio 2026:

- l'ultima pronuncia depositata veda il contribuente soccombente;
- il ricorso non sia stato ancora posto in discussione;
- penda giudizio a seguito di pronuncia di Cassazione con rinvio.



6. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

7. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il debitore non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo, o dell'ingiunzione di pagamento, o del carico relativo all'accertamento esecutivo, cui la richiesta di definizione si riferisce.

Articolo 14 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 4, entro il 31 ottobre 2026. Il Comune, verificata la domanda, comunica l'accettazione della definizione con l'importo da pagare entro il 30 settembre 2026.

2. Se l'importo dovuto è superiore a **Euro 1.000,00 (Euro mille/00)** è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di ventiquattro rate mensili la prima delle quali di importo pari al 30 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza al 31 ottobre 2026 e le restanti ventitre rate, di pari ammontare, con scadenza all'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 30 novembre 2026. Qualora l'importo da versare sia complessivamente superiore a **Euro 20.000,00 (Euro ventimila/00)** è consentita la rateizzazione in un numero massimo di **trentasei rate**, la prima delle quali di importo pari al 30 per cento della somma complessivamente dovuta ai fini della definizione, con scadenza al 31 ottobre 2026 e le restanti trentacinque rate, di pari ammontare, con scadenza all'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 30 novembre 2026. Mentre se l'importo da versare è complessivamente superiore a **Euro 50.000,00 (Euro cinquantamila/00)** è consentita la rateizzazione in un numero massimo di **quarantotto rate**, la prima delle quali di importo pari al 30 per cento della somma complessivamente dovuta ai fini della definizione, con scadenza al 31 ottobre 2026 e le restanti quarantasette rate, di pari ammontare, con scadenza all'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 30 novembre 2026.

Il Comune entro il 30 settembre 2026 invierà il prospetto della rateizzazione.

3. Nel caso di opzione per il versamento dilazionato si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi con applicazione del tasso legale vigente maggiorato di 2 punti. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque **giorni** rispetto alla scadenza, di due rate successive alla prima, anche non consecutive, il debitore decade dal beneficio della definizione



agevolata e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto.

4. In caso di pagamento rateale la rata minima da versare non potrà essere inferiore a Euro 100,00.

Nei casi previsti al comma 2 del presente articolo, la rata minima da versare non potrà essere inferiore a **Euro 600,00** per le rateizzazioni di importo pari o superiore a Euro 20.000,00 e passa ad **Euro 1.000,00** per rateizzazioni di importo pari o superiore ad Euro 50.000,00.

5. Qualora, ai sensi dell'articolo 4, non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

6. Il debitore deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3, saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

7. La definizione agevolata perfezionata da un coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

8. Non possono essere definite le controversie per le quali è stata emessa sentenza definitiva alla data di perfezionamento della definizione.

Articolo 15 – Diniego della definizione

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2026. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione.

Articolo 16 – Sospensione del processo

1. La presentazione della domanda di definizione agevolata non determina la sospensione dei termini processuali né del giudizio.

2. Al fine di favorire la trattazione coordinata del contenzioso, il debitore può depositare presso l'organo giurisdizionale competente copia della domanda presentata al Comune e, se disponibile, la documentazione attestante il pagamento effettuato (o l'assenza di importi dovuti), chiedendo il rinvio dell'udienza o l'adozione di provvedimenti organizzativi; il Comune, ove possibile, può aderire alla richiesta congiunta.

A seguito del perfezionamento della definizione, una delle parti deposita l'istanza di estinzione del giudizio, allegando la documentazione attestante il perfezionamento;



le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa statuizione dell'organo giudicante.

Articolo 17 – Entrata in vigore⁷

Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione e acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune.

⁷ Comma 108 - I regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, **acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore** e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione



PARTE III

CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI

Articolo 18 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti alla data del 1° gennaio 2026 mediante accordo conciliativo secondo gli istituti e le forme della conciliazione nel processo tributario, ferma restando l'inderogabilità delle disposizioni processuali vigenti.

Articolo 19 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti alla data del 1° gennaio 2026, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 1° gennaio 2026. Per Comune impositore si intende il Comune di Andria. La pendenza della procedura di definizione agevolata e/o la sottoscrizione dell'accordo conciliativo non determinano sospensione automatica dei termini processuali, che restano regolati dalla normativa statale vigente.

Articolo 20 – Conciliazione agevolata

1. Le controversie pendenti alla data del 1° gennaio 2026 aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte il Comune impositore, possono essere definite, entro il 30 giugno 2026, sottoscrivendo l'accordo conciliativo. Ove sia già fissata udienza, le parti possono rappresentare al giudice la pendenza della procedura di definizione e richiedere congiuntamente un rinvio dell'udienza, ferma restando la discrezionalità del collegio giudicante.

2. All'accordo conciliativo di cui al comma 1 si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

3. Il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato attenendosi ai seguenti criteri:



a) versamento in unica soluzione: entro il 31 agosto 2026;

b) in alternativa il versamento dilazionato in un numero massimo di ventiquattro rate, la prima delle quali di importo pari al 30 per cento della somma complessivamente dovuta ai fini della definizione, con scadenza al 31 agosto 2026 e le restanti ventitre rate, di pari ammontare, con scadenza all'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 30 settembre 2026.

Qualora l'importo da versare sia complessivamente superiore a **Euro 20.000,00 (Euro ventimila/00)** è consentita la rateizzazione in un numero massimo di **trentasei rate**, la prima delle quali di importo pari al 30 per cento della somma complessivamente dovuta ai fini della definizione, con scadenza al 31 agosto 2026 e le restanti trentacinque rate, di pari ammontare, con scadenza all'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 30 settembre 2026. Mentre se l'importo da versare è complessivamente superiore a **Euro 50.000,00 (Euro cinquantamila/00)** è consentita la rateizzazione in un numero massimo di **quarantotto rate**, la prima delle quali di importo pari al 30 per cento della somma complessivamente dovuta ai fini della definizione, con scadenza al 31 agosto 2026 e le restanti quarantasette rate, di pari ammontare, con scadenza all'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 30 settembre 2026.

4. Ai fini della adesione alle agevolazioni di cui al presente regolamento non è ammessa la compensazione con crediti di qualsiasi tipologia del debitore.

5. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi nella misura vigente del tasso legale maggiorato di **2 punti**.

6. In caso di pagamento rateale la rata minima da versare non potrà essere inferiore a Euro 100,00.

Nei casi previsti al comma 3 del presente articolo, la rata minima da versare non potrà essere inferiore a **Euro 600,00** per le rateizzazioni di importo pari o superiore a Euro 20.000,00 e passa ad **Euro 1.000,00** per rateizzazioni di importo pari o superiore ad Euro 50.000,00.

7. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, il debitore decade dal beneficio. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti (restano dovute le sanzioni e gli interessi nelle misure originariamente dovute secondo gli atti oggetto di definizione), i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto con ripresa delle azioni di recupero/coattivo.



Articolo 21 – Coordinamento con i termini processuali

1. La presentazione di istanze, richieste o proposte finalizzate alla definizione agevolata e/o la sottoscrizione dell'accordo conciliativo non comportano, di per sé, la sospensione o l'interruzione dei termini processuali previsti dall'ordinamento per le impugnazioni, per i depositi e per gli adempimenti nei giudizi pendenti, inclusi i giudizi in Cassazione e quelli a seguito di rinvio.

2. Restano salve esclusivamente le determinazioni del giudice adito in ordine alla gestione dell'udienza e del calendario processuale, su istanza delle parti.

Articolo 22 – Entrata in vigore⁸

Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione e acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune.

⁸ Comma 108 - I regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, **acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore** e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione



PARTE IV

REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI

Articolo 23 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata degli omessi versamenti rateali scaduti alla data del 1° gennaio 2026.

Articolo 24 – Oggetto della definizione agevolata

1. Con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali (ICI, IMU, TASI, TARI, TARSU e CUP), sulle quali sono attivate rateizzazioni, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2026, dovute a seguito di rateazione di:

- accertamento con adesione;
- acquiescenza ad accertamento tributario emesso entro il 31 dicembre 2019;
- acquiescenza ad accertamento esecutivo;
- reclamo o mediazione ai sensi del soppresso articolo 17-bis, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. La regolarizzazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche con riferimento agli importi, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data del 1° gennaio 2026.

Articolo 25 – Perfezionamento della regolarizzazione

1. La regolarizzazione di cui all'articolo 2 prende l'avvio con la presentazione dell'istanza di regolarizzazione entro il 31 maggio 2026. Il Comune entro il 30 giugno 2026 comunica al debitore l'importo della debitoria residua e l'eventuale piano di rateizzazione. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento, entro il 31 luglio 2026, dell'importo dovuto in unica soluzione ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata entro la medesima data. Se l'importo dovuto è superiore a mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di



ventiquattro rate mensili la prima delle quali di importo pari al 30 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza al 31 luglio 2026 e le restanti ventitre rate, di pari ammontare, con scadenza all'ultimo giorno di ciascun mese a partire dal 31 agosto 2026.

2. Qualora l'importo da versare sia complessivamente superiore a **Euro 20.000,00 (Euro ventimila/00)** è consentita la rateizzazione in un numero massimo di **trentasei rate**, la prima delle quali di importo pari al 30 per cento della somma complessivamente dovuta ai fini della definizione, con scadenza al 31 luglio 2026 e le restanti trentacinque rate, di pari ammontare, con scadenza all'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 31 agosto 2026. Mentre se l'importo da versare è complessivamente superiore a **Euro 50.000,00 (Euro cinquantamila/00)** è consentita la rateizzazione in un numero massimo di **quarantotto rate**, la prima delle quali di importo pari al 30 per cento della somma complessivamente dovuta ai fini della definizione, con scadenza al 31 luglio 2026 e le restanti quarantasette rate, di pari ammontare, con scadenza all'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 31 agosto 2026.

3. Nel caso di versamento dilazionato si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi calcolati applicando il tasso legale vigente maggiorato di 2 punti percentuali. In caso di **mancato, insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni** rispetto alla scadenza, della **prima rata** ovvero di **una rata successiva**, il debitore **decade** dal beneficio della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto.

4. In caso di pagamento rateale la rata minima da versare non potrà essere inferiore a Euro 100,00.

Nei casi previsti al comma 2 del presente articolo, la rata minima da versare diventa di **Euro 600,00** per le rateizzazioni di importo pari o superiore a Euro 20.000,00 e passa ad **Euro 1.000,00** per rateizzazioni di importo pari o superiore ad Euro 50.000,00.

5. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, non si producono gli effetti di cui all'articolo 2 e il Comune impositore procede alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, nei casi in cui trova applicazione l'articolo 15-ter, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In tale ipotesi, il titolo esecutivo o l'intimazione ad adempiere devono essere notificati entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano dei pagamenti.



Articolo 26 – Entrata in vigore⁹

Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione e acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune.

⁹ Comma 108 - I regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, **acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore** e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione



PARTE V

REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Articolo 27 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata:

- a) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi alla TARI di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- b) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi all'IMU.

Articolo 28 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono:

- l'omesso o carente versamento del tributo dovuto per gli anni d'imposta dal 2021 al 2024;
- l'omessa o infedele dichiarazione IMU per gli anni d'imposta dal 2012 al 2024;
- l'omessa o infedele dichiarazione TARI per gli anni d'imposta dal 2014 al 2024.

2. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1, gli importi già oggetto di accertamento esecutivo notificato entro la data del 1° gennaio 2026, anche se non definitivo. E' altresì esclusa dalle agevolazioni ai fini IMU la quota del tributo di competenza dello Stato.

3. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tributo, con esclusione di sanzioni ed interessi nei termini di cui al successivo articolo 3, comma 2.



Articolo 29 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune la sua volontà di avvalersene, presentando entro il 31 maggio 2026 apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica se intende dilazionare il pagamento e il numero di rate. Unitamente alla dichiarazione di cui al periodo precedente, il debitore presenta l'eventuale dichiarazione omessa o la dichiarazione rettificativa.

2. Il Comune entro il 30 settembre 2026 notifica a tutti gli obbligati che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute per le posizioni per le quali l'importo è determinabile sulla base dei dati già disponibili presso l'Ente¹⁰, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento in unica soluzione: da effettuare entro il 31 ottobre 2026;

b) se l'importo dovuto è superiore a mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di ventiquattro rate mensili la prima delle quali di importo pari al 30 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza al 31 ottobre 2026 e le restanti ventitre rate, di pari ammontare, con scadenza all'ultimo giorno di ciascun mese solare a decorrere dal 30 novembre 2026.

3. Qualora l'importo da versare sia complessivamente superiore a **Euro 20.000,00 (Euro ventimila/00)** è consentita la rateizzazione in un numero massimo di **trentasei rate**, la prima delle quali di importo pari al 30 per cento della somma complessivamente dovuta ai fini della definizione, con scadenza al 31 ottobre 2026 e le restanti trentacinque rate, di pari ammontare, con scadenza all'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 30 novembre 2026. Mentre se l'importo da versare è complessivamente superiore a **Euro 50.000,00 (Euro cinquantamila/00)** è consentita la rateizzazione in un numero massimo di **quarantotto rate**, la prima delle quali di importo pari al 30 per cento della somma complessivamente dovuta ai fini della definizione, con scadenza al 31 ottobre 2026 e le restanti quarantasette rate, di pari ammontare, con scadenza all'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 30 novembre 2026.

4. Nel caso di versamento dilazionato si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale vigente maggiorato di **2 punti percentuali**.

¹⁰ Nel caso di importi da definire (es. valore aree fabbricabili) il contribuente che vorrà aderire dovrà preliminarmente definire il tributo omesso.



5. In caso di pagamento rateale la rata minima da versare non potrà essere inferiore a Euro 100,00.

Nei casi previsti al comma 3 del presente articolo, la rata minima da versare diventa di **Euro 600,00** per le rateizzazioni di importo pari o superiore a Euro 20.000,00 e passa ad **Euro 1.000,00** per rateizzazioni di importo pari o superiore ad Euro 50.000,00.

6. Alla presenza di fabbricati di categoria D, per i quali è dovuta la quota IMU nei confronti dell'Erario, il debitore dovrà ravvedere¹¹ contestualmente alle annualità di cui all'art. 2 comma 1, la quota di competenza dello Stato.

7. Al fine dell'adesione alle agevolazioni di cui al presente regolamento non è ammessa la compensazione con crediti di qualsiasi tipologia del debitore.

8. Nel caso in cui la definizione comporti l'obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione.

9. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.

Articolo 30 – Effetti della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, nonché della quota IMU di competenza dello Stato¹², il debitore decade dal beneficio. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e il Comune procederà alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di quelli prescrizionali.

¹¹ Ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

¹² Nel caso di fabbricati di categoria D.



Articolo 31 – Entrata in vigore¹³

Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione e acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune.

¹³ Comma 108 - I regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, **acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore** e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione